



**COMUNE DI LAZZATE**  
Provincia di Monza e della Brianza

**Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale**

**Sessione straordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione**

**N. 14 DEL 21-04-2022**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022**

L'anno duemilaventidue addì ventuno del mese di Aprile, alle ore 21:00, presso l'Arengario Carlo Cattaneo, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
PIZZI LOREDANA	X		MAZZARELLO BARBARA	X	
MONTI ANDREA	X		BARBIERI DANIELE	X	
RE ANTONIO		X	FENOCCHIO ANDREA	X	
DEL MASTRO FABIO	X		BETTIN FRANCO	X	
PORTA RAFFAELLA	X		BABETTO LORELLA	X	
VOLPE MARCO	X		TONETTO GRETA ANNA		X
ZANI GIUSEPPE	X				

Numero totale **PRESENTI: 11 – ASSENTI: 2**

Partecipa alla seduta il ENZO MARINO, Segretario Comunale.

La signora LOREDANA PIZZI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, integrata con la delibera Arera n. 493/2020, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI" e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n. 363/2021, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022, da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che gli avvisi di pagamento TARI che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio “pay as you through” e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che la norma in vigore propone due modalità alternative per determinare le tariffe TARI descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell’articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e “nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, “le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

VISTO, altresì, l’art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato **D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652**, fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macro categorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;**

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022 - 2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all’art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall’art. 7 del metodo MTR-2, cosicché l’approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l’attribuzione del compito di validazione in capo all’ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di esercizio e di investimento relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’art. 15 del D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i

criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTO il Piano economico finanziario 2022 dell'importo di euro 868.535,00, approvato con precedente atto deliberativo e redatto dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani società Aprica spa, nel rispetto del MTR-2 di Arera delibera n. 363/2021, e validato dal Comune in qualità di ETC nella figura del Segretario Comunale, con supporto della società Labelab srl nell'attività di validazione del PEF, in forza del servizio affidatole e che tale costo rispetta il limite di crescita delle entrate tariffarie determinato secondo le regole dell'art. 4.1 del MTR-2;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad € 868.535,00, ma che a tale importo occorre aggiungere le componenti a valle del PEF, di cui alla determinazione 02/Drif/2020 Arera, per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed alle riscossioni per recupero evasione, che porta ad un importo da attribuire agli utenti paria a € 856.035,00;

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 69,70% del costo complessivo ed il restante 30,30% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che nella determinazione delle tariffe 2022 sono state prese in considerazione le riduzioni previste dal vigente Regolamento TARI da finanziare con il tributo;

DATO ATTO che il Comune prevede una riduzione fino al 100% della tariffa dovuta dai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico e ne facciano domanda nell'ambito degli interventi socio assistenziali, nel rispetto dell'art. 25 del Regolamento tari vigente;

DATO ATTO che il Comune ha previsto all'art. 25 del Regolamento TARI "Ulteriori riduzioni ed esenzioni dal tributo", la cui copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale e non dai proventi del tributo e che sono iscritte nell'approvando bilancio 2022/2024 come autorizzazioni di spesa nel cap. 1545 "agevolazioni tares-tari a carico del bilancio" - intervento 01.04.1.104;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.lgs. n. 504

del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 ed acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

VISTO il prospetto "Determinazione delle tariffe tari 2022" \_ allegato 2) alla presente deliberazione che riporta i coefficienti adottati e le tariffe del tributo comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2022 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATA la L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...";

VISTO il Decreto Legge 303 comma 5-sexiesdecies che ha differito al 31/05/2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

VISTO altresì il comma 5-quinquies dell'art. 3 del Decreto Legge 30.12.2021 n. 228, che prevede che a decorrere dall'anno 2022 i comuni in deroga all'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013, possono approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2022/2024 e il documento unico di Programmazione, in corso di approvazione;

RICORDATO l'art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

VISTO IL PEF 2022-2025 approvato con la precedente deliberazione in data odierna;

VISTA la proposta del Responsabile Area Finanziaria e del Responsabile del tributo di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2022 come risultanti dai prospetti allegati;

OSSERVATA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. n) del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 1, comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi

dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

- a) Responsabile del tributo:
- b) Responsabile del servizio finanziario:

VISTO il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000, Testo unico degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

-omissis- discussione: a termini dell'art. 39 del vigente Regolamento del Consiglio comunale il verbale integrale, è registrato su file audio e conservato agli atti dell'odierna seduta;

Si procede alla votazione palese per alzata di mano ed ottenutosi il seguente esito:

presenti:	11 (undici)
favorevoli:	7 (sette)
astenuti:	3 (Fenocchio, Bettin, Del Mastro)
contrari:	1 (Babetto)

#### **DELIBERA**

1. tutto quanto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto del PEF pluriennale e del PEF 2022 per la determinazione delle tariffe TARI 2022;
3. di prendere atto che il costo del SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI per l'anno 2022 da coprire con le entrate tariffarie anno 2022 è pari a €. 856.035,00;
4. di approvare le tariffe della TARI anno 2022 come da prospetto allegato 1) alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale;
5. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2022 e garantiscono la copertura totale dei costi connessi al servizio;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo;
7. di provvedere a disporre attraverso gli uffici competenti la pubblicazione della presente all'albo pretorio telematico.

Inoltre,

#### **DELIBERA**

di dichiarare, dopo votazione per alzata di mano con il seguente esito 11 presenti, 7 favorevoli, 4 astenuti (Fenocchio, Bettin, Del Mastro, Babetto), immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
*LOREDANA PIZZI*

IL SEGRETARIO  
*ENZO MARINO*

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO  
*ENZO MARINO*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

**COMUNE DI LAZZATE**  
**Provincia di Monza e Brianza**

**ALLEGATO 1)**

**TARIFFE TARI UTENZE DOMESTICHE ANNO 2022**


<b>DESCRIZIONE</b>	<b>QUOTA FISSA euro</b>	<b>QUOTA VARIABILE euro</b>
Famiglie di 1 componente	0,756	28,261
Famiglie di 2 componente	0,888	56,521
Famiglie di 3 componente	0,992	72,418
Famiglie di 4 componente	1,077	91,847
Famiglie di 5 componente	1,162	114,809
Famiglie di 6 componenti o più	1,228	132,472
Unità a disposizione (non residenti)	0,756	28,261



## TARIFE TARI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2022

COD.	SETTORE	QUOTA FISSA €/mq	QUOTA VARIABILE €/mq	TARIFFA €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,248	1,384	1,632
2	Cinematografi e teatri	0,159	0,881	1,040
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,223	1,233	1,456
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,326	1,814	2,140
5	Stabilimenti balneari	0,237	1,313	1,550
6	Esposizioni, autosaloni	0,189	1,062	1,251
7	Alberghi con ristorante	0,608	3,384	3,992
8	Alberghi senza ristorante	0,401	2,234	2,635
9	Case di cura e riposo	0,464	2,572	3,036
10	Ospedali	0,478	2,655	3,133
11	Uffici, agenzie	0,564	3,133	3,697
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,226	1,266	1,492
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,523	2,906	3,429
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,668	3,719	4,387
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,308	1,714	2,022
16	Banchi di mercato beni durevoli	0,660	3,669	4,329
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,549	3,050	3,599
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,382	2,134	2,516
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,523	2,906	3,429
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,341	1,895	2,236
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,404	2,242	2,646
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,066	11,492	13,558

23	Mense, birrerie, amburgherie	1,799	10,010	11,809
24	Bar, caffè, pasticceria	1,469	8,163	9,632
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,024	5,704	6,728
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,968	3,170	4,138
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2,659	14,785	17,444
28	Ipermercati di generi misti	1,016	3,26	4,242
29	Banchi di mercato generi alimentari	1,298	7,222	8,520
30	Discoteche, night-club	0,708	2,154	2,862
31	Bed and Breakfast	0,482	1,258	1,740



Comune di  
**LAZZATE**  
(provincia di Monza e Brianza)

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE  
TARI 2022**

<b>COMUNE DI LAZZATE - PARAMETRI DI SUDDIVISIONE PF TARI 2022</b>						
<b>[€/anno]</b>	<b>UTENZE DOMESTICHE</b>	<b>UTENZE NON DOMESTICHE</b>	<b>Totale</b>	<b>RIPARTO SU UD</b>	<b>RIPARTO SU UND</b>	
Quota Fissa	402.870	45.506	448.376	89,85%	10,15%	
Quota Variabile	193.806	213.853	407.659	47,54%	52,46%	
<b>Totale Costi 2022</b>	<b>596.676</b>	<b>259.358</b>	<b>856.035</b>	<b>69,70%</b>	<b>30,30%</b>	

I valori esposti figurano al netto del TEFA

COMUNE DI LAZZATE - TARI 2022 - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE														
calcolate in conformità ai criteri del DPR 27 aprile 1999 n. 158 e s.m.l.														
BASE DATI			CALCOLO QUOTA FISSA					CALCOLO QUOTA VARIABILE				TOTALE		
Numero Componenti	Utenze censite [n]	Superfici [m <sup>2</sup> ]	Superfici equivalenti [m <sup>2</sup> ]	ka	Sup*ka	Tariffa UD Quota Fissa [€/m <sup>2</sup> ]	Gettito atteso Quota Fissa [€]	kb	Utenze equivalenti [n]	N(n)*kb	Tariffa UD Quota Variabile [€/utenza]	Gettito atteso Quota Variabile [€]	Gettito atteso TARI Utenze Domestiche [€]	%
1 componente	1.054	122.848	86.297	0,80	69.038	0,756	65.241	0,80	730	584	28,261	20.643	85.884	14%
2 componenti	1.046	141.914	141.733	0,94	133.229	0,888	125.859	1,60	1.013	1.621	56,521	57.273	183.132	31%
3 componenti	767	110.281	109.688	1,05	115.172	0,992	108.810	2,05	737	1.510	72,418	53.344	162.155	27%
4 componenti	545	77.748	77.525	1,14	88.379	1,077	83.495	2,60	532	1.383	91,847	48.843	132.338	22%
5 componenti	88	12.905	12.905	1,23	15.873	1,162	14.995	3,25	86	279	114,809	9.857	24.852	4%
>5 componenti	23	3.000	3.000	1,30	3.900	1,228	3.684	3,75	23	86	132,472	3.047	6.731	1%
Unità a disposizione (non residenti)	35	1.591	1.216	0,80	973	0,756	919	0,80	28	23	28,261	800	1.719	0%
<b>Totale</b>	<b>3.558</b>	<b>470.286</b>	<b>432.365</b>		<b>426.564</b>		<b>403.004</b>		<b>3.149</b>	<b>5.486</b>		<b>193.807</b>	<b>596.811</b>	<b>100%</b>

I valori esposti figurano al netto del TEFA

Superfici equivalenti: superfici totali, iscritte in banca dati TARI, diminuite dell'incidenza di eventuali riduzioni applicate alla quota fissa  
 Utenze equivalenti: numero totale di utenze, iscritte in banca dati TARI, diminuite dell'incidenza di eventuali riduzioni applicate alla quota variabile  
 Sup\*ka = superficie equivalenti \* ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della redistribuzione delle superfici in funzione del numero di componenti)  
 N(n)\*kb = utenze equivalenti \* kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenze domestiche in funzione del numero di componenti)

